

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno VII - Vol. XI

Domenica 18 Aprile 1880

N. 311

L'autonomia della Deputazione Provinciale

Eccoci, se non erriamo, al quarto fra i progetti di riforma della legge comunale e provinciale che dal 1865 ad oggi sono stati dal Governo presentati all'esame del Parlamento. Sarebbe ormai tempo che questo tema obbligatorio di ogni programma ministeriale fosse una buona volta trattato e sciolto dai rappresentanti della Nazione. La opinione pubblica si è tante volte manifestata concorde nel giudicare necessaria ed urgente una tale riforma, ed i punti principali di essa hanno avuto ormai tanto largo svolgimento così nei progetti e relazioni presentate alla Camera come negli organi della stampa, che non ci pare davvero troppo difficile per il Parlamento il prendere in proposito una definitiva determinazione che corrisponda alle idee della gran maggioranza del paese. Possiamo dunque augurarci con fondamento che a questo nuovo progetto presentato dall'onorevole Depretis nella tornata della Camera del 24 febbraio ora decorso, non tocchi la sorte degli altri che l'hanno preceduto.

Benchè il nuovo progetto assuma la modesta apparenza di semplice modificazione ad una ventina di articoli della vigente legge, contiene però in sé importanti riforme, e fra queste appariscono più rilevanti quelle dell'allargamento del suffragio amministrativo, della maggior libertà di riunione concessa alle rappresentanze locali, della elezione del sindaco, affidata ai Consigli comunali, del divieto ai Comuni di contrarre mutui passivi senza l'approvazione del Parlamento o dei Consigli provinciali, ed infine quella dell'autonomia delle Deputazioni provinciali, sottratte alla presidenza del prefetto. Tralasciando di occuparci delle altre riforme, delle quali già altre volte abbiamo trattato in questo periodico, fermiamo oggi la nostra attenzione su quella che a noi sembra più importante di tutte, qual'è la indipendenza della Deputazione provinciale dall'autorità governativa.

La confusione degli uffici del Governo con quelli dei poteri locali elettivi è un errore pur troppo comune nel nostro ordinamento amministrativo, ma esso tanto più ebbe a rivelarsi nella presidenza della Deputazione provinciale affidata al prefetto. Fin da quando si trattò di riformare la legge del 1859, elettissimi ingegni propugnarono la convenienza di lasciare autonoma la Deputazione, ed in questo senso si spiegarono la nota relazione Boncompagni, del 1862, ed il progetto Peruzzi, del 1864. Però se cotesta innovazione non trovava opposizioni in quanto la Deputazione dovesse funzionare semplicemente come Giunta esecutiva dei deliberati del Consiglio

provinciale ed in affari relativi all'amministrazione della provincia, appariva troppo radicale e troppo lesiva dei diritti del Governo, per quello che riguardava la tutela dei Comuni ed Opere pie, e per gli uffici che la Deputazione doveva prestare come corpo consultivo e deliberativo in materia di elezioni, di ordinamenti scolastici, di strade e di regolamenti d'ogni genere. Parve a molti che per la massima parte tali ingerenze fossero d'interesse politico e governativo e non veramente d'interesse locale, tanto che per esse non convenisse al governo rimettersi affatto alle autorità elettive della Provincia, e quindi chi la pensava così non avrebbe accordato piena autonomia alle Deputazioni se non a condizione che se ne limitassero le attribuzioni, affidando cioè al governo stesso e per esso ai Consigli di prefettura la tutela dei comuni ed opere pie ed altre ingerenze. Talchè nel 1865 il Parlamento, nell'alternativa o di vedere menomata l'importanza della deputazione provinciale, o di vederla presieduta dal Prefetto, si acconciò a quest'ultima misura, ed il Prefetto rimase quindi presidente della deputazione e capo dell'amministrazione della provincia.

Ma, come erasi già preveduto in teoria, la prova dell'esperienza persuase tutti che cotesta doppia veste che le leggi del 1859 e del 1865 vollero regalare al Prefetto male si adatta al suo dosso. Perciò fra gli inconvenienti che si manifestarono in proposito vi fu la posizione strana ed anormale in cui è collocato il Prefetto per questa doppia sua qualità di rappresentante del Governo e di presidente della deputazione; spesso difatti egli si trova costretto a controllare, correggere e contraddire se stesso; oggi prende parte ad una deliberazione della deputazione e la sottoscrive, dimani, contro tutte le regole di un corpo deliberante e senza sottomettersi alla volontà della maggioranza, ricorre al Governo contro quella stessa deliberazione cui ha partecipato; oggi presiede un'incanto come capo della provincia, dimani come Prefetto rivede il suo operato e magari l'annulla perchè irregolare; continuamente poi come capo della Provincia tiene con se stesso come Prefetto un carteggio tanto assurdo quanto ridicolo. Ed a tali inconvenienti che potrebbero dirsi di mera forma se ne aggiungono ben altri più gravi e sostanziali, i quali in gran parte contribuiscono ad invalidare quell'azione che la legge si era ripromessa dalle deputazioni, assai più efficace e benefica a vantaggio degli enti minori. Chiamando insieme l'elemento governativo e quello elettivo a disimpegnare le importanti ingerenze affidate alla deputazione provinciale si è praticamente ottenuto non solo che non si trova mai seriamente e spiccatamente impegnata la responsabilità o del prefetto presidente o degli altri deputati elettivi, ma anche che nè l'uno nè

gli altri possono spiegare la loro azione impacciandosi a vicenda. Non parliamo dei provvedimenti che spettano alla deputazione come Giunta esecutrice dei deliberati del Consiglio provinciale, e per i quali generalmente il Prefetto si rimette al voto dei deputati che debbono renderne conto al Consiglio, ma riflettiamo specialmente alle altre importanti ingereze affidate alle deputazioni per mandato diretto di legge. Il Prefetto, non sempre sicuro di aver con sé l'animo dei deputati, va a rilento nel proporre misure energiche, le quali potrebbero vedere, con scapito della sua dignità, respinte dalla maggioranza della deputazione; e d'altra parte i singoli deputati rifuggono dalla iniziativa di certi provvedimenti odiosi, parendo loro che meglio dovrebbero attuarsi, o almeno proporsi dall'autorità governativa. Peggio poi vanno le cose quando le regole della buona economia alle quali pure si sentirebbe inclinata la Deputazione si trovano in conflitto con gli interessi del governo e con le mire politiche di chi si trova al potere. La Deputazione, che in certi casi deve approvare i bilanci e le deliberazioni dei Comuni e altri enti minori, spesso ravviserebbe la convenienza di negare la sua approvazione a certi deliberati evidentemente rovinosi per la finanza degli enti tutelati, ma d'altra parte il governo ha, a modo d'esempio, manifestato ai prefetti la urgente necessità di effettuare lavori di qualunque genere inculcando la convenienza di rimettere a tempi migliori l'economia ed i risparmi; ed ecco il prefetto che è costretto a spingere i suoi colleghi della Deputazione a sacrificare alle esigenze governative o politiche i doveri della tutela e ad approvare ad occhi chiusi le spese più rovinose. È naturale che se poi il prefetto presidente propone qualche provvedimento rigoroso per riparare agli errori di qualche comune basta una opposizione qualunque in seno alla Deputazione perchè non insista d'avvantaggio, ricordevole che altre volte ha avuto bisogno della benevolenza dei suoi colleghi per contentare il governo da lui rappresentato; e così intanto si introduce quel sistema di debolezza, di facile condiscendenza e di tolleranza che ha reso e rende tanto meno benefica l'azione dell'autorità tutoria. Insomma chi volesse davvero studiare le cause intime della rovina finanziaria di tanti Comuni del regno, iniziata e compiuta con l'annuenza legale delle autorità superiori, troverebbe che principalissima fra coteste è appunto questa illogica confusione nelle Deputazioni provinciali dell'elemento governativo con l'elemento elettivo, i quali si sono paralizzati a vicenda scaricando l'uno sull'altro la responsabilità del loro comune operato.

I danni della deplorata confusione dell'elemento governativo con quello locale nelle Deputazioni sono poi aumentati dal sistema prescelto dai vigenti regolamenti a riguardo degli uffici che debbono coadiuvarle nel disimpegno delle loro attribuzioni. Oggi la Deputazione non ha impiegati proprii salvo che per gli affari attinenti all'Amministrazione provinciale; per tutti gli altri affari è coadiuvata dagli impiegati della Prefettura dipendenti dal governo, sopraccarichi di tante altre faccende nelle quali si trova meglio impegnata la loro personale responsabilità che non in quelli che debbono sottoporsi alla Deputazione. Come questa possa essere ben servita da questi funzionari è facile immaginarselo senza troppi commenti. Ordinariamente gli affari di competenza della Deputazione vengono inviati ai singoli

deputati tali quali pervennero nel gabinetto del prefetto senza schiarimenti, senza relazioni speciali, affidandosi tutto alla buona volontà del rispettivo deputato relatore. Può far meraviglia se nella maggior parte tali affari vengono poi risolti un po' alla leggera e senza troppa cognizione di causa?

Che adunque questa confusione di elementi discordanti, di uffici fra loro disparati, di attribuzioni contraddittorie, debba ad ogni modo togliersi di mezzo è cosa già decisa dalla opinione generale del paese. Può discutersi se alcune attribuzioni debbano affidarsi o al governo o alle autorità provinciali elettive, ma crediamo che tutti sieno convinti della necessità di togliere di mezzo tante stranezze e tanti inconvenienti.

Posteriormente alla promulgazione della legge comunale e provinciale del 1865 la proposta di rendere autonome le Deputazioni provinciali venne messa in campo in Parlamento dall'on. Peruzzi in forma di emendamento alla legge per il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale che era in discussione. — La questione venne largamente svolta ed occupò la Camera per cinque o sei tornate, ma la proposta Peruzzi intesa a togliere al Prefetto la presidenza della Deputazione, sebbene incontrasse il favore della maggioranza, fu rinviata a quando sarebbe stata discussa la riforma di cui oggi si tratta. — I progetti di riforma presentati alla Camera dai ministri Lanza, Nicotera e Cairoli contenevano tutto il concetto della autonomia delle Deputazioni, però il primo di essi toglieva loro la tutela dei Comuni e delle Opere pie, mentre gli altri due, informati a principii più liberali, non menomavano i poteri della Deputazione, benchè lasciassero loro libera la scelta del proprio presidente. Il nuovo progetto è nella massima parte conforme ai due precedenti, ossia lascia alla Deputazione la facoltà di eleggersi il presidente nel proprio seno senza menomarne le attribuzioni, solo che toglie ad esso il compito della revisione dei rendiconti delle Opere Pie mentre però le affida l'altro più importante di rivederne ed approvarne i bilanci. Al Prefetto si lascia la sorveglianza sull'operato della Deputazione che è obbligata a sottoporre a lui le proprie deliberazioni perchè ne attesti la legalità, oltre ad autorizzarlo ad assistere, quando gli piaccia, alle adunanze della stessa Deputazione, come commissario del Governo.

Noi ci dichiariamo apertamente favorevoli a questa riforma perchè convinti della sua opportunità e convenienza. Con essa potrà dirsi iniziato davvero quel decentramento che è nei desiderii della gran maggioranza del paese, e che non potrà mai realizzarsi, come già dicemmo altra volta, se non si rafforza prima l'autorità delle rappresentanze provinciali le quali sole e non le comunali, nell'attuale circoscrizione amministrativa, possono offrire larga e solida base all'attuazione di questo concetto fondamentale del nostro ordinamento rappresentativo. Per tali riforme si otterrà una separazione distinta e senza equivoci, di poteri e di responsabilità fra il Governo e le autorità elettive. Al Prefetto rappresentante del Governo spetterà esclusivamente il compito di vigilare che da nessun corpo elettivo si violino le leggi dello Stato; ma spetterà unicamente ai rappresentanti eletti della Provincia, migliori conoscitori delle condizioni e dei bisogni locali, di giudicare senza influenze governative quegli atti che

interessano la sostanza del patrimonio degli Enti loro sottoposti; e così nè l'uno nè gli altri potranno poi disincaricarsi della responsabilità del loro operato.

Nè potrebbe aver valore l'obietto che con la progettata riforma viene a diminuirsi l'autorità del governo e la dignità del prefetto che lo rappresenta. Chi è pratico della materia di cui si tratta sa invece quanto in genere sia spinosa e poco decorosa la posizione del prefetto in seno alla deputazione provinciale, costretto come è spesse volte a non contraddire le opinioni dei suoi colleghi, fra i quali è ben raro che non si conti qualche membro del Parlamento o qualche altra personalità di grande influenza in paese e fuori. Crediamo che agli stessi prefetti riesca ben gradita questa riforma e ricordiamo, che quando fu chiesto il loro parere in proposito alla riforma della legge comunale e provinciale contenuta nel progetto Nicotera, la massima parte di loro aderivano al concetto di rendere alle deputazioni la loro autonomia. E quando pure le qualità personali di un prefetto gli abbiano guadagnata in paese una meritata influenza egli potrà sempre giovare alla deputazione con l'aiuto dei suoi consigli e della sua capacità, giacchè stando al progetto, resterebbe facoltizzato ad assistere alle adunanze come commissario governativo.

Il progetto non dice se le deputazioni provinciali, acquistata che abbiano la loro autonomia con il presidente da loro stesse eletto, dovranno per il disimpegno delle loro attribuzioni, ed in specie per quelle di tutela dei comuni ed opere pie, valersi di un personale proprio e stipendiato a carico del bilancio provinciale, o se pure dovranno seguitare a valersi dell'opera degli impiegati governativi dipendenti dal prefetto come si usa oggidì in ordine all'art. 76 del vigente regolamento comunale e provinciale. Intendiamo come, essendo cotesta materia di regolamento, il progetto di legge non ne abbia voluto fare parola, e vogliamo credere che tale disposizione dovrà cambiarsi con un nuovo regolamento, ma pure non sarebbe male che una tal questione fosse chiaramente definita dal legislatore a scanso d'equivoci. La questione è grave più di quel che non sembri a prima vista. Abbiamo già accennato quanto il lavoro dei deputati provinciali sia reso difficile dall'obbligo di valersi dell'opera d'un personale da loro indipendente, benchè questo personale sia soggetto al prefetto, presidente della deputazione. È facile immaginarsi come potrebbero andare le cose se volesse continuarsi sullo stesso sistema quando il prefetto non avesse più quella presidenza, e non crediamo d'errare dicendo che in tal caso gli effetti della progettata riforma mancherebbero in gran parte. Non occorrono troppe parole a dimostrare che non è possibile a nessuna autorità di esercitare a dovere le ingerenze affidatele, se non ha la libera disposizione degli impiegati i quali debbono essere come le braccia per le quali la sua azione si manifesta. E questa verità si fa oggi tanto sentire che potremmo citare il caso recente di qualche provincia in cui la deputazione, nonostante la disposizione regolamentare sopracitata, ha sentito il bisogno di avere a suo speciale servizio un contabile pagato sul bilancio provinciale per la revisione dei conti delle opere pie, persuasa dalla esperienza che l'opera degli impiegati di prefettura è affatto insufficiente per il buon andamento di tale servizio. Sia pure che il bilancio passivo delle provincie debba ca-

ricarsi per questo personale di qualche migliaio di lire, ma la spesa sarebbe ampiamente compensata con le facilità che ne verrebbe a singoli deputati e specialmente poi al presidente, per lo studio degli affari tutti sottoposti alle loro competenze.

In proposito però delle disposizioni che si contengono nel nuovo progetto di riforma e che riguardano la Deputazione provinciale ci permettiamo di fare alcuni rilievi, sebbene di secondaria importanza. Quando altre volte si è trattato in Parlamento del presidente elettivo della Deputazione si è pur discusso se la sua nomina debba affidarsi alla stessa Deputazione o piuttosto deferirsi all'intero consiglio provinciale. Il progetto dell'on. Depretis sceglie il primo dei due modi ora indicati; a noi sembrerebbe invece preferibile il secondo, considerando che questo presidente diverrà la più importante e cospicua carica amministrativa che si conti nella provincia, e desiderando che egli venga circondato di quel maggior prestigio che può venirgli dal voto diretto dell'intero Consiglio provinciale. L'altro rilievo riguarda quella disposizione del progetto per cui per essere eligibili a consiglieri provinciali, e quindi a deputati, basterebbe l'età di 21 anno. Non discuteremo la opportunità di cotesta innovazione per ciò che riguarda i semplici consiglieri, ma ci pare evidente la convenienza di richiedere un'età più matura, almeno per coloro che debbono scegliersi a deputati provinciali ed in specie per chi debba essere assunto all'eccelsa carica di presidente della Deputazione e di capo della provincia.

A parte però queste lievi mende che, a senso nostro, si riscontrano nel progetto di legge di cui ci occupiamo a riguardo delle disposizioni relative alla Deputazione provinciale, noi affrettiamo coi nostri voti l'approvazione per parte del Parlamento di quelle savie riforme. Non dubitiamo che la Camera ed il Senato non vorranno far loro benigna accoglienza, perchè rammentiamo come la questione della autonomia della Deputazione fu già risolta in massima dalla Camera dei Deputati nella sua tornata del 6 marzo 1869, nella quale fu a gran maggioranza approvato il seguente ordine del giorno: « la Camera « confidando che in occasione della promessa riforma « ma della legge comunale e provinciale verrà attuato il concetto racchiuso nell'emendamento del « deputato Peruzzi, passa all'ordine del giorno.

Basta adunque che la Camera sia coerente a se stessa perchè i desiderii nostri siano appagati.

L' INTERPELLANZA DELL' ON. PANATTONI

SULLE CONDIZIONI DELLA BANCA TOSCANA

Le parole pronunziate dall'on. Panattoni nella tornata parlamentare dell'8 corrente non possono, a chi le consideri con spirito calmo e imparziale, non apparire improntate da una tinta di soverchio pessimismo. Pur troppo l'argomento, intorno al quale l'on. deputato si proponeva d'interpellare il ministro d'agricoltura e commercio, è fosco e doloroso, ma il quadro ch'egli ne ha fatto non ci sembra in alcuni punti intieramente corrispondente al vero stato delle cose e tende ad infondere, tanto sopra la situazione presente, quanto sopra l'efficacia dei rimedi

che ad essa possono applicarsi un sentimento di sconforto che eccede forse alquanto i limiti della realtà.

L'oratore ha incominciato col rivolgere uno sguardo alle condizioni della Banca Toscana, quali possono desumersi dall'ultimo resoconto presentato agli azionisti dal suo direttore, ed in mezzo a molte verità, da lui riconosciute è incorso anco in qualche non lieve abbaglio, che una lettura più attenta di quel resoconto avrebbe potuto facilmente dissipare. Così per esempio fu completamente nel vero quando disse che la Banca Toscana va sempre più limitando le sue funzioni a quelle di una Banca di transito ed invece di fornire al commercio il soccorso tratto dalla propria vitalità e dalle proprie risorse è costretta in gran parte ad accontentarsi di apporre la terza firma agli effetti che, a lei presentati, non vale poi a ritenere e deve cedere ad altri istituti, sostituendo così agli utili del proprio lavoro le onerose necessità dei risconti. Fu pure nel vero quando osservò che con questo modo di operare tende sempre più ad assottigliare le risorse sopra cui nei centri principali della sua azione il commercio dovrebbe fare assegnamento presso gli altri istituti di credito, perchè dessa, presentando agli sportelli di questi istituti gli effetti sottoscritti in altre piazze, concorre a menomare le loro attività, che, con essa impegnate per cosiffatti risconti, vengono distratte dalla clientela paesana; laonde, sopra 7 milioni di lire circa di sconti operati sulla piazza di Firenze dal Banco di Napoli, oltre un milione e mezzo è stato erogato in risconti della Banca Toscana e sui 118 milioni scontati nella stessa città dalla Banca Nazionale Italiana ne furono erogati a favore della Banca Toscana più di 70.

Ma all'incontro l'on. Panattoni non si rese affatto conto della situazione quale risulta dai documenti che la Direzione della Banca Toscana ha pubblicato, quando affermò che nel corso del 1879 meno di 10 milioni, di effetti scontati furono tratti dalla Banca nella sua cassa, alimentati con fondi propri, ed egli volle dimostrarlo allegando che gli sconti totali effettuati erano ascisi in complesso a 168 milioni che di questi, 78 consistevano nella lettera sopra l'Italia acquistata unicamente per far fronte al baratto, e che dei rimanenti 90 circa 80 se ne sono trovati ne' portafogli della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e di altri istituti. Così ragionando l'on. deputato di Lari fece un doppio impiego dei 78 mil. di risconti occasionati dalle necessità del baratto. E per sostenere la sua tesi fu costretto ad aggiungere la bellezza di 450,000 lire fra i titoli di spesa della Banca; somma che non figura punto nel conto profitti e perdite e che egli crea appositamente per provvedere alla perdita derivante dal supposto risconto dei secondi 80 mil. di lire presso la Banca italiana e il Banco di Napoli alla media ragione del 3 0/0; la quale non si saprebbe dire perchè sia a lui andata più a genio del saggio del 4 0/0 sul quale operano questi istituti.

Nè è più giusto il suo rimprovero di aver ritenuto quale coefficiente di utile al maggior valore di circa un milione che secondo il corso odierno viene attribuito alla rendita che la Banca ha vincolata presso la Cassa di Depositi e prestiti e che non sarà disponibile fino al 1883, mentre egli avrebbe dovuto osservare che il direttore si è dato cura nella sua relazione di avvertire che questo cospicuo beneficio non è stato considerato fra gli

utili distribuibili. Lasciate pure che un povero possessore di fondi pubblici si rallegri del rialzo dei corsi da essi conseguito, quando non vi faccia sopra nessun calcolo e non tragga occasione da questo rialzo per mangiarsi in erba un utile non per anco posto in sicurezza e nemmeno realizzato; sopravvenendo un ribasso egli constaterà con dolore un movimento in senso inverso a quello che adesso egli ha constatato con gioia, ma non vi sarà altro male che lo alternarsi delle emozioni nell'animo suo.

Non si può a meno di trovare troppo foschi i colori con cui l'on. Panattoni dipinge le condizioni della circolazione dell'Istituto toscano. Prima di tutto non è vero che essa sia andata continuamente aumentando nel 1878 sopra il 1877 e nel 1879 sopra il 1878 mentre risulta al contrario che la media della circolazione nel 1878 fu inferiore a quella del 1877 (47 milioni invece di 49); in secondo luogo come si può dire senza manifesta esagerazione che il biglietto della Banca Toscana è « omai fatto incapace di mantenersi sul mercato, alimento a contrattazioni » ch'esso « è respinto per il discreditato che lo ha colpito » che « tende a sparire dalle piazze della Toscana senza che una traccia di vita segni il suo transito tristo, continuo; questo passaggio traverso i mercati che avrebbe aspetto di corteo funereo, se non fosse una fuga. » Sono bellissime frasi a sentirsi declamare ma il fatto si è, ed in questo l'esistenza del corso legale avrà certo la sua parte, che questo biglietto circola per ora in Toscana alla pari di quello di qualsiasi altro Istituto, che è accolto con pienissima fiducia ed in generale è portato al baratto soltanto quando chi lo possiede abbia bisogno della carta con cui possa effettuare dei pagamenti in altre provincie.

Non v'ha dubbio che l'onere gravosissimo del baratto e le spese ingenti che a tale uopo la banca ha dovuto e deve sopportare corrodono e isteriliscono la sua esistenza; può anche facilmente consentirsi nell'opinione espressa dalla commissione pel riordinamento della circolazione cartacea che cotesti sacrifici sarebbero stati ancora più gravi senza la tolleranza della Tesoreria e senza i riguardi usati dagli altri istituti di emissione; ma corre un gran tratto dall'affermare ciò al sostenere l'opinione, la quale emerge chiaramente dall'insieme del discorso dell'on. Panattoni, che cioè le condizioni della Banca Toscana siano irreparabilmente compromesse e che nessuno artificio di rimedi possa servire a ricondurre la vita nel suo corpo atrofizzato, onde al governo incombe lo strettissimo obbligo di mettere un fermo a questa lenta scadenza e d'imporre immediatamente una liquidazione forzata allo stabilimento. Lo stato attuale delle cose è certo oltremodo spinoso, ma non può autorizzare un così funesto presagio.

L'on. Panattoni pone assai bene in rilievo le condizioni in cui si trova il capitale versato della Banca (24 milioni), di cui una gran parte è immobilizzato in investimenti di dubbia ed in ogni caso lentissima realizzazione. Giova qui riportare testualmente le sue parole:

« Otto milioni e mezzo sono impegnati nella Marmifera; 6 milioni e 500 mila lire col Municipio di Firenze; 4 milioni e mezzo nei crediti che hanno attinenza con le operazioni della Mongiana; oltre 800

mila lire nel credito Pescanti e nel conto corrente verso la Banca del Popolo. »

« È così una immobilizzazione di 20 milioni : a cui aggiungendosi la detrazione minima del 10 per 100 sul portafoglio (ne si avrebbe un banchiere che con defalco si mite si prestasse a riscattarlo) per un coefficiente di 5 milioni e 300 mila lire si avrà un cumulo di 25 milioni e 300 mila lire fra immobilità e perdite. Quali i valori realizzabili? Assegno come se fin da ora fosse a incassarsi il 33 per cento che la Giunta liquidatrice distribuisce indistintamente fra i creditori del Comune di Firenze e quindi assegno alla Banca per questo titolo 2 milioni e 79 mila lire; due milioni di massa di rispetto; 800 mila lire come utili della vendita testè fatta della riserva in oro; un milione per l' aumentato corso della rendita, e 660 mila lire di utili presunti nella passata gestione; un complesso così di 6 milioni e 539 mila lire. Prelevata tale somma utile dai 25 milioni e 300 mila lire d' immobilizzazione e di perdite, abbiamo un residuo immobilizzato di 16 milioni e 761 mila lire. Ma a fronte ponendovi il capitale versato in 21 milioni, si ha che (desunte le immobilizzazioni e le perdite) questo ormai si residua ad una disponibilità netta, e come tale utilizzabile, di soli 4 milioni e 239 mila lire. »

Non vi è modo di riscontrare con precisione l'esattezza di questo risultato, perchè il Direttore nella sua ultima relazione agli azionisti rimetteva ad altra epoca il compito di fornire ad esse tutte le notizie necessarie ad accertare lo stato reale delle attività e dei crediti della Banca; ma sventuratamente vi è motivo di credere che, tranne qualche cifra forse un poco troppo accentuata il calcolo surriferito non si allontani molto dalla realtà. Ciò per altro non basta per asseverare che la circolazione *poggia sul vuoto* e che è venuto meno lo scopo di questo istituto, incapace di funzionare sia come Banca di emissione, sia come Banca di sconto. Il capitale è una garanzia per di più, è un doppio contrafforte apposto alla circolazione il cui appoggio naturale deve consistere nel portafoglio e nelle altre attività prontamente disponibili della Banca.

Ora non bisogna dimenticare che facendo tutte le deduzioni delle immobilizzazioni e delle perdite, come fa il Panattoni, tutte le altre attività della Banca diventano di ottima lega e di pronto realizzo; esse bastano non solo a cuoprire tutto il passivo dell'Istituto, ma danno altresì un avanzo di oltre 4 mil. di lire, al quale poi bisogna aggiungere il probabile ricavo della parte di capitale immobilizzata. La situazione non è delle più floride, ma non è nemmeno disperata e la Banca non solo è in condizione di far fronte a tutti i suoi impegni, ma ha anco un discreto fondo di sicurezza contro ulteriori avversità, da cui la guardi il cielo.

In questo stato di cose potrà ragionevolmente sostenersi che il capitale è divenuto troppo esiguo di fronte all' ammontare della circolazione, quando non si voglia prender sul serio l' opinione di certi economisti i quali non vedono nessuna relazione fra capitale e circolazione nè credono quindi necessaria la determinazione di una proporzione fissa fra questi due elementi o l' esempio di quegli istituti di emissione che pur non mancano in Europa, la cui circolazione ha di fronte al capitale una proporzione non molto diversa da quella che risulterebbe alla Banca Toscana fra l' ammontare dei suoi biglietti ed

il suo capitale così ridotto. Ciò porta dunque alla conclusione che sia opportuno, necessario, forse anco urgente, infondere nuova vita e rafforzare lo stabilimento, versando nuovo capitale nelle sue casse, ma non è punto dimostrato, come vuol sostenere l'onorevole Panattoni, che anco quando questo nuovo sangue fosse fatto scorrere nelle sue vene esso rimarrebbe impotente a funzionare regolarmente e si conserverebbe sempre impari alla missione per cui fu fondato in soccorso della proprietà e della industria.

IL CORSO LEGALE

Noi esponemmo recentemente la nostra opinione intorno alla proroga del corso legale dei biglietti di Banca, e ci parve che la necessità della medesima non fosse nemmeno discutibile oggi. Forse l'onorevole Panattoni è quasi solo a pensare il contrario. Ma poichè egli ritiene che il Governo (e lo crediamo bene) non avrebbe il coraggio di liquidare la Banca Nazionale Toscana e non accenna poi a nessun provvedimento pratico che possa mettere in breve le Banche in condizione di sopportare la cessazione del corso legale, così abbiamo il diritto di dire del suo discorso: *verba, praetereaque nihil*.

Ma ammessa la opportunità di una proroga al di là del 30 prossimo giugno, rimane sempre a studiarsi se e come l' abolizione del corso legale possa preparare quella del corso forzato. Diciamo espressamente *se e come*, giacchè in primo luogo può porsi la questione se sia utile che l' abolizione del corso legale preceda quella del corso forzato, e dato che sia utile o che si voglia così, giova in secondo luogo ricercare quale sarebbe la via da tenersi per risparmiare imbarazzi alle Banche e scosse al commercio.

Diciamo il vero che a noi piacerebbe che il Parlamento discutesse sul serio il primo quesito. L' occasione in cui verrà probabilmente chiesta la proroga del corso legale, si presterebbe benissimo a ciò. Ma non speriamo tanto dalla nazionale rappresentanza, dove i capi gruppo ci fanno la figura dei generali di Alessandro, e dove le bizzarrie partigiane si pongono al disopra dei vitali interessi della patria.

Ebbene finchè è così e finchè nell' aula di Montecitorio non torni una *più spirabil aere*, noi dalle nostre modeste colonne presentiamo il problema all' attenzione degli studiosi.

Coloro i quali combattono il corso legale e lo reputano dannoso in tempi di corso forzato, dicono che si aggiunge danno a danno, perchè si accresce di troppo la circolazione cartacea, il che fa deprezzare la carta e quindi aumentare l'aggio. Sentenza, a dir vero, troppa recisa, perchè le cause che influiscono sulla misura dell'aggio sono complesse. Senza negare che la quantità della carta possa influire sull'aggio, sarebbe però inesatto dire che esso stia in proporzione di quella, poichè sull'aggio influiscono il credito dello Stato, le condizioni della finanza, la ricerca dell'oro, la somma delle esportazioni, e via discorrendo. A ogni modo la legge stabilisce un limite massimo alla emissione, e se maggiore fosse stata sempre la prudenza degli amministratori e la

vigilanza del Governo nell'impedire impieghi non conformi all'indole delle banche e alle categoriche disposizioni della legge, si sarebbe rimasti probabilmente assai più lontani da quel limite già stabilito con soverchia larghezza in specie per alcune banche e durante il corso forzato.

Con tutto questo non si saprebbe negare che col corso legale le banche siano spinte ad emettere maggior copia di biglietti, ma quando essi vengano in aiuto al commercio e non si allontanino dal loro scopo, può dirsi veramente che questo sia un male? Eppoi di fronte ad una banca solida e che goda la fiducia universale, l'abolizione del corso legale, in specie se accompagnata da temperamenti nei rapporti col Tesoro, scemerebbe poi di molto la sua circolazione? Diciamo questo, per esempio, per la Banca Nazionale. Ma questo a parte, lo ripetiamo, il danno del corso legale è così grave? Vediamolo.

In tempi normali l'equilibrio fra la moneta metallica e la circolazione dei biglietti si ristabilisce naturalmente, perchè la moneta è una merce come tutte le altre che viene accolta dappertutto. Date un paese, come l'Inghilterra, dove il credito abbia una grande espansione e bene ordinati congegni, e quel paese potrà fare i suoi affari con una minore quantità di moneta. Se a un dato momento il credito si restringe; se una banca vede affluire in gran copia i biglietti al rimborso, essa potrà sospendere lo sconto, e se non basti risconterà all'estero una parte del suo portafoglio per rifornire la riserva. Ma col corso forzato le cose vanno diversamente. Quando il legislatore dà alla carta la qualità di moneta, parte dalla supposizione che la quantità che fissa sia quella di cui il paese ha bisogno. E con questo è forzatamente nell'assurdo, perchè la quantità di moneta di cui un paese ha bisogno non può determinarsi *a priori* e dipende dalle condizioni variabilissime del mercato. Onde nasce così uno stato di cose anormale, per il quale si specula sulla moneta metallica che sparisce dal mercato, tantochè chi ne ha bisogno per fare i pagamenti all'estero è costretto a subire un sacrificio. Ora non c'è dubbio che se la quantità della carta è soverchia, essa deprezza. D'altra parte bisogna che ve ne sia una quantità sufficiente a che si possano compiere gli scambi.

E giova che la quantità della carta inconvertibile abbia un limite che non possa tanto facilmente oltrepassarsi, ossia che una volta si faccia punto, e questo almeno fu un vantaggio della legge del 1874. Altrimenti ad ogni nuova emissione il valore del biglietto ribassa, perchè l'estinzione del corso forzato apparisce più lontana che mai. Indi aumento nell'aggio, incertezza nelle transazioni, sbilancio generale. E questi effetti sono prodotti non solo dalle nuove emissioni, ma anche dal timore che ne possano avvenire, che fa deprezzare il biglietto e fa sentire il bisogno di emettere nuova carta. Quando invece si sta fermi a un certo limite, i rapporti economici possono ritrovare l'equilibrio e il paese può tornare a prosperare non pel corso forzato, ma a malgrado di esso.

In questo stato di cose occorre limitare con prudenza la circolazione fiduciaria, nè crediamo a riguardo di questa possibile la libertà quando le condizioni sono così anormali. In tempi di corso forzato esiste una tendenza ad esagerare l'emissione, perchè talvolta le Banche credono che quando la fiducia

non manca, non si corra a barattare carta contro carta e d'altra parte si moltiplicano le richieste non fondate sempre su una vera necessità. Ma l'esperienza straniera e nostra ha mostrato che non si può fare così a confidenza col pubblico. Di qui la necessità di fissare il limite della circolazione fiduciaria. Ebbene, ci dicono, i nemici del corso legale, questo è precisamente ciò che noi sosteniamo; il corso legale ha spinto alla emissione soverchia, e se si vuole preparare l'abolizione del corso forzato, bisogna cominciare col'abolire quello legale, restringendo la circolazione.

Noi non crediamo che il corso legale sia reo di tanti peccati. Dite che in un paese come l'Italia il capitale delle banche venne accresciuto di troppo; dite che la prudenza non governò sempre l'amministrazione di tutti gli Istituti e avrete detto il vero. Ma voi vedete che la Banca Nazionale non si è spinta fino all'ultimo limite della circolazione potenziale, eppure non crederete che l'abolizione del corso legale la condurrebbe a restringere di molto la sua circolazione: poichè ritenetè pure per fermo che il suo biglietto fiduciario sarebbe accolto dappertutto. D'altra parte uno dei grandi inconvenienti del corso forzato è quella rigidità a cui abbiamo accennato, è in altre parole la mancanza di elasticità nella circolazione. Ora il biglietto a corso legale posto accanto a quello inconvertibile dà alla circolazione una certa elasticità che non avrebbe se tutto il biglietto fosse inconvertibile, e gliela dà più che se fosse puramente fiduciario. Infatti meno il caso di un paese che abbia una Banca unica e meno per noi la Banca Nazionale e forse il Banco di Napoli che estende anche fuori delle provincie meridionali la cerchia delle sue operazioni, il baratto potrebbe crescere e non senza inconvenienti. Considerando che buona parte del biglietto consortile deve star ferma, basterebbe esso a tante transazioni di più? E se non bastasse, dovrebbe aumentarsi? Peggio che mai. Meglio in tal caso il corso legale, che è un privilegio che in fin dei conti non toglie l'obbligo del baratto, e che d'altra parte facendo restare il biglietto più a lungo in circolazione, può in un mercato chiuso giovare ad allontanare le crisi. Quanto a preparare l'abolizione del corso forzato, non sappiamo perchè l'esistenza del corso legale dovesse opporvisi; le Banche potrebbero bene avere il tempo di mettersi in caso di affrontare una temporanea restrizione del credito mediante provvedimenti opportuni.

Con tutto questo non abbiamo inteso di sostenere recisamente che il corso legale debba essere mantenuto finchè dura il corso forzato, ma solo, come abbiamo detto, di presentare all'attenzione degli studiosi un problema poco o punto dibattuto fin qui, combattendo per via qualche esagerazione. D'altra parte dichiarammo nel nostro articolo precedente che non credevamo che l'abolizione del corso legale sarebbe stato il finimondo, se si fosse preparata a modo. Anzi non possiamo a meno di osservare che la benemerita Camera di commercio di Firenze nella sua memoria pubblicata nei giornali per voler provare troppo non ha provato nulla. Essa aveva un campo nel quale avrebbe potuto utilmente tenersi. La Banca Nazionale Toscana è un Istituto al quale si ricollegano gl'interessi di una intera regione, e la Camera di commercio giustamente doveva preoccuparsene e dimostrare i danni che al

commercio sarebbero venuti dal togliere il corso legale nelle condizioni presenti di quello Istituto. Invece per tema forse di essere tacciata di regionalismo, ha parlato di tutti gli Istituti in genere e ha veduto nell'abolizione del corso legale un baratro in cui andrebbero a cadere le banche, l'industria, il commercio e fino il consolidato!

E noi saremmo ora naturalmente tratti a vedere un poco che cosa si è fatto altrove per preparare l'abolizione del corso forzato e che cosa si potrebbe fare da noi, ed a studiare altresì come dato che si voglia prima o poi togliere il corso legale ci si potrebbe regolare per impedire scosse dannose, ma ormai lo spazio ci manca e il tema è ponderoso. Ci riserbiamo di parlarne fra breve.

L'assicurazione del bestiame

La *Revue britannique*, negli ultimi numeri del gennaio e febbraio scorsi, si occupa, nella parte statistica delle Istituzioni di previdenza e fa notare come l'assicurazione sia quella che ha preso e continua a prendere il maggiore incremento; esaminandola in tutte le sue forme varie e in ultimo a discorrere anco di quella del bestiame, la quale in Francia è intrapresa da un certo numero di società mutue di cui la situazione finanziaria, ci dice, lascia generalmente a desiderare e da due o tre compagnie a premio fisso, che non fanno migliori affari; che anco nell'Austria-Ungheria l'assicurazione del bestiame ha generalmente naufragato e le liquidazioni sono state numerose; che altrettanto è avvenuto in Inghilterra senza specificarci quale dei due sistemi abbia in quest'ultimi paesi la prevalenza, mentre poi avviene tutto il contrario in Germania, dove le società mutue locali sono numerose e dove se ne contano altresì 20 almeno a premio fisso, 10 delle quali della maggiore importanza da sole avevano assicurato nell'anno 1878 un valore di marchi 33,950,000 (L. 1. 25 in oro).

Una recente pubblicazione intitolata *Notizie e studi sull'agricoltura* (1877) edita per cura del Ministero ci mette in grado di riferire vari dati riguardanti questo ramo di assicurazione in Italia, dalla *Revue britannique*, neppur nominata, e dove nel 1877 ce ne erano già 59, delle quali, due in Piemonte residenti precisamente a Torino: una nella Liguria in provincia di Porto Maurizio; 26 in Lombardia; 5 nella provincia di Treviso ed una in quella di Padova. Fra le provincie dell'Emilia si contavano Bologna e Reggio Emilia; non però con vita propria, ma sibbene rappresentanze di società che hanno il loro centro a Torino ed a Padova. Nelle Marche erano tre di siffatte associazioni nella provincia di Ancona e due, una delle quali denominata lo *Sport*, in Macerata, nella quale provincia ha sede anche una rappresentanza dell'associazione torinese, *Il Toro*.

Delle provincie della Toscana erano provvedute di associazioni di questa natura quella di Lucca, che ne contava 17; quella di Firenze e quella d'Arezzo una per ciascheduna; neppure una nella provincia romana, nè in quelle meridionali del versante Adriatico. Sul versante Mediterraneo, la sola Avellino ne possedeva una nel Comune di Volturmo Irpino.

Nelle due isole di Sicilia e di Sardegna, qualunque parecchie volte fosse tentata da persone benemerite l'istituzione di questa specie di società, fino ad allora non ne era sorta neppure una.

In generale, tutte queste società, meno pochissime, limitano le loro operazioni al solo Comune, nel quale si sono costituite, o si estendono tutto al più ad uno o due Comuni a quello limitrofi, assicurando più particolarmente gli animali bovini superiori ai mesi sei ed inferiori ai dodici anni di età; il premio è molto vario, a seconda delle società e delle categorie del bestiame, pure il più comune ci sembra quello del 2 per cento sul capitale assicurato e quel tanto che viene fissato per indennizzare la perdita di qualche bestia assicurata. L'assicurazione è per le sole malattie ordinarie e non per le epidemiche, per le quali alcune società hanno costituito un fondo di riserva mediante il pagamento, per il solito, di una lira, per ogni capo di bestiame, per un certo tempo.

L'indennizzo è calcolato d'ordinario in base al valore che la bestia ammalata aveva prima della malattia, non già a quello dichiarato dal socio nell'atto d'assicurarla. L'opera prestata dai componenti di siffatte associazioni è gratuita, salvo il caso in cui, qualcuno dei periti dovesse sostenere qualche spesa per viaggio fuori del Comune.

Da questi cenni, sebbene brevi, si può tuttavia rilevare che per questo genere d'assicurazione, le compagnie a premio fisso sono quelle che danno risultati inferiori, e ciò perchè la mancanza di dati certi sulla mortalità degli animali di stalla e quindi l'incertezza sull'intensità del rischio rende difficilissimo lo stabilire il giusto *tasso* o *premio* d'assicurazione, il quale, se troppo basso, per le perdite, se troppo alto, per la mancanza d'affari, costringe coteste compagnie a liquidare; mentre nelle associazioni mutue, la tariffa, qualunque si sia, non ne minaccia l'esistenza perchè, se insufficiente, vien dagli assicurati d'anno in anno completata, se elevata il di più va in aumento del fondo di riserva per una parte, per l'altra viene negli anni successivi presa in meno al pagamento del nuovo premio, o rimborsata a chi cessa di far parte dell'associazione: abbiamo visto altresì come in Germania ed anco in Italia sia preferita per queste società mutue la forma locale e ristretta e ciò perchè, mentre il danno in questo ramo d'assicurazione (escluse le malattie epidemiche) è limitato, d'anno in anno quasi costante e quindi da non compromettere di per sè nè il capitale nè l'obbligazione dei soci (come potrebbe avvenire in quelle contro i danni della grandine, o d'incendio, le quali hanno bisogno di un vastissimo e differente campo d'operazione per compensarle) pur tuttavia questo danno riguardando dei semoventi, che continuamente si permutano è più sottoposto alle frodi e perciò rende necessaria un'accurata vigilanza, un rigoroso sindacato che bene si ottiene soltanto nelle società ristrette e composte tutte di cointeressati; l'esiguità poi e ristrettezza delle operazioni porta con sè l'altra indispensabile conseguenza della gratuità degli impieghi.

In altro mio scritto diceva che per promuovere lo spirito d'associazione non eravi altro modo che quello di un'attiva propaganda per mezzo di conferenze, di articoli di periodici e meglio di giornali quotidiani, e coerente a me stesso mi son messo all'opera non fiducioso nelle mie forze, ma nell'im-

portanza delle istituzioni, delle quali spero che altri più di me competenti si occuperanno sia per farne conoscere i sommi vantaggi, sia per l'attuazione.

Come abbiamo visto in Italia ci è molto da fare; si mettan dunque all'opera tutti i giovani, che amano la patria, tutti gli uomini di buona volontà ed incolchino nei loro amici e dipendenti lo spirito di previdenza e in seguito istituiscano o società a quota lissa (elevata) con la compartecipazione agli utili, o meglio società mutue a quota indeterminata.

FERRUCCIO STEFANI.

LA SISTEMAZIONE DEL DEBITO DEL COMUNE FIORENTINO

Dalla R. Prefettura di Firenze riceviamo il seguente comunicato:

La Commissione liquidatrice dei debiti del Comune di Firenze, creata col Reale Decreto del 26 giugno 1879 in esecuzione della Legge avente la stessa data, prorogata con altro Reale Decreto del 21 dicembre 1879 fino a tutto marzo 1880, ha ultimata la liquidazione nel senso del Decreto Reale anzidetto del 26 giugno 1879, ed ha proposto al Governo il risultato dei suoi lavori, ed il reparto dell'attivo disponibile fra i diversi creditori per gli effetti della Legge summenzionata.

Dedotto dall'attivo disponibile quanto occorre per pagamento dei debiti garantiti dal Governo e dei crediti ipotecari, in quanto possano trovare capienza nel valore degli stabili e di altre attività del Municipio ceduti alla liquidazione, il reparto fra gli altri creditori viene stabilito dalla Commissione nelle seguenti proporzioni a saldo dei loro crediti senza diritto ad interessi a tutto giugno 1880.

1° Pagamento integrale nel modo indicato all'articolo 3 di tutti i crediti rappresentati da cambiali e di altri titoli chirografari, compresi quelli per i quali venne presa ipoteca, e che non trovano capienza nei valori ipotecati.

2° Il valore nominale delle obbligazioni dei diversi prestiti del Municipio viene fissato al valore reale come infra:

	Valore nominale per obbligazione	Valore effettivo in moneta legale
Prestito 1862	L. 500	L. 416 —
» 1865	» 500	» 385 25
» 1868	» 250 oro	» 207 50
» 1875	» 500 oro	» 447 75

Il valore reale delle obbligazioni del prestito 1874, denominato Cartelle Cessioni, per cui esiste la cessione di alcune annualità sulla rendita di L. 1,217,000 accordata al Municipio colla Legge del 9 giugno 1874 e per cui furono vincolate 30 annualità della rendita suddetta a cominciare dal 1° luglio 1874, è stato fissato in ragione di L. 25,25 di rendita Consolidata 5 0/0 con godimento dal 1° luglio 1880 per ogni obbligazione, con che deve esser ceduta alla liquidazione tutta la rendita summenzionata col godimento dal 1° luglio 1880.

3° Il modo di pagamento di cui all'art. 1 tanto per le cambiali ed altri titoli chirografari, quanto per i prestiti 1862, 1865, 1868 e 1875 sarà

fatto in ragione del 49 0/0 in rendita consolidata dello Stato 5 0/0 alla pari col godimento del 1° luglio 1880 ed in ragione del 51 0/0 in titoli del Municipio di Firenze alla pari colla decorrenza di godimento dal 1° aprile 1881.

I titoli del Municipio frutteranno l'interesse del 3 0/0 e saranno ammortizzati per estrazione nel periodo di 59 anni a cominciare dal 1880 secondo la tabella che verrà all'uopo pubblicata, e che verrà impressa sui titoli medesimi.

4° Il pagamento ai creditori del Municipio nei modi e termini come sovra indicati verrà eseguito in Firenze secondo le norme che saranno in seguito determinate da altro apposito Manifesto, ed in base alle disposizioni contenute nei seguenti due Reali Decreti.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 26 Giugno 1879, N. 4935 (Serie 2ª) colla quale fu autorizzata la iscrizione di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico pel pagamento dei debiti del Comune di Firenze conforme alla liquidazione ed al reparto da proporsi da una Commissione nominata per Decreto Reale;

Visti i Regi Decreti 26 Giugno, 20 e 24 Luglio e 21 Dicembre 1879 per la istituzione della Commissione medesima;

Veduta la Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 5 Marzo 1880, colla quale sono accettate le proposte di liquidazione fatte dalla Commissione;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e del nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze e interim del Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. — È approvata e resa esecutoria la liquidazione generale per il soddisfacimento dei debiti del Comune di Firenze, che la Commissione istituita col Regio Decreto del 26 Giugno 1879, ha presentata colla sua Relazione del 12 Marzo 1880.

Art. 2. — I creditori del Comune di Firenze che non avranno consegnati i loro titoli di credito e fatta adesione alla suddetta liquidazione e al relativo reparto entro il 31 Dicembre 1880, perderanno ogni ragione alla parte che potrebbe ad essi spettare sulla rendita assegnata dallo Stato con la Legge 26 Giugno 1879, N. 4935 per il pagamento dei debiti del Comune di Firenze.

Art. 3. — La Commissione liquidatrice istituita con Decreto Reale 26 Giugno 1879 continuerà nel suo ufficio a tutto il 31 Dicembre 1880.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma addì 8 Aprile 1880.

UMBERTO

DEPRETIS
A. MAGLIANI

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la Legge 26 Giugno 1879, N. 4935, serie seconda;

Veduto il Regio Decreto in data d'oggi che ha approvata e resa esecutoria la liquidazione generale per il soddisfacimento dei debiti del Comune di Firenze con proroga a tutto Dicembre 1880 dell'ufficio della Commissione liquidatrice istituita coll'altro Regio Decreto del 26 Giugno 1879;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e del nostro Ministro

Segretario di Stato per le Finanze ed interim del Tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. — L'attribuzione a ciascun creditore delle quote dovutegli in virtù della liquidazione generale, approvata e resa esecutoria con nostro Decreto d'oggi, sarà fatta dal Comune di Firenze, al quale perciò dovranno essere consegnati i documenti e i titoli di credito contro regolare ricevuta.

A richiesta dei creditori il Comune dovrà altresì autenticare le copie conformi che gli fossero presentate dei documenti e dei titoli suddetti.

Art. 2. — La Commissione liquidatrice di cui all'Art. 3 del Regio Decreto precitato, curerà che le liquidazioni e il reparto siano eseguiti secondo la proposta approvata con l'Art. 1 del Decreto stesso.

A tale effetto le saranno comunicati dal Comune gli atti di liquidazione e di reparto.

Art. 3. — Il denaro e i titoli da valere secondo la liquidazione generale all'estinzione dei debiti del Comune, saranno depositati di mano in mano che divengono disponibili alla Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Intendenza di Finanza di Firenze a compimento delle quote in rendita che la stessa già tiene in deposito per effetto della Legge 26 giugno 1879, N. 4935.

Art. 4. — La Cassa dei Depositi e Prestiti estinguerà gli ordini di pagamento del Comune resi esecutori dal Prefetto o da un suo delegato.

Art. 5. — Alle operazioni della Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Intendenza di Finanza di Firenze per gli effetti del presente Decreto, dovrà concorrere un delegato del Comune, del cui intervento sarà fatto constare in ogni atto relativo.

Il delegato medesimo all'atto del pagamento ai creditori curerà il ritiro delle ricevute loro rilasciate dal Comune.

Art. 6. — Durante l'allestimento delle nuove obbligazioni Comunali da dare in pagamento ai creditori ai termini della liquidazione generale, saranno ad essi creditori consegnati corrispondenti certificati provvisori emessi dal Comune in rappresentanza delle obbligazioni stesse.

Art. 7. — Le spese per la esecuzione della liquidazione saranno imputate e pagate nel conto della liquidazione.

Art. 8. — Il Prefetto di Firenze provvederà nei modi più opportuni alla notificazione dei risultati della liquidazione generale e del termine utile agli effetti della medesima, giusta l'altro Decreto Reale in data d'oggi.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma addì 8 Aprile 1880.

UMBERTO

Firenze, 14 Aprile 1880.

DEPRETIS
A. MAGLIANI

Il Prefetto

Clemente Corte.

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio ed Arti di Carrara. —

La Camera di Commercio ed Arti di Carrara ha compilato un *Prospetto analitico dell'Esportazione del marmo* dal suo circondario nell'anno 1879 da cui ci piace di estrarre il seguente quadro riassuntivo.

Prospetto dell'esportazione del marmo greggio, segato e lavorato di Carrara e Massa nell'anno 1879

Dalle Stazioni Ferroviarie			
Carrara	{	Blocchi greggi . . . Kil.	21,752,152
		Marmi segati . . . »	8,931,667
		Marmi lavorati . . . »	2,359,283
			Kil. 33,046,202
Avenza	{	Blocchi greggi . . . »	2,193,596
		Marmi segati . . . »	1,882,416
		Marmi lavorati . . . »	123,423
			» 4,199,435
		Totale per Ferrovia . . .	Kil. 37,245,637
Spiaggia di Avenza	{	Blocchi greggi . . . Kil.	37,880,200
		Marmi lavorati . . . »	29,496,900
			Kil. 67,377,100
		Totale esportato da Carrara in	Kil. 104,622,737
Massa Per Ferr.	{	Blocchi greggi . . . Kil.	7,437,185
		Marmi segati . . . »	7,804,139
		Marmi lavorati . . . »	267,659
			Kil. 15,529,043
		Dalla Spiaggia di St. Giuseppe	
		Blocchi greggi . Kil.	
		Marmi segati . . »	
		Marmi lavorati . » 1,807,900	Kil. 1,807,900
		Totale esportato da Massa	Kil. 47,336,043
			Kil. 17,336,043
		Totale dei due Comuni di Carrara e Massa .	Kil. 121,958,780
		Corrispondenti a tonnellate 125,598. ³⁹ / ₁₀₀	
		Esportato nel 1878 . . . Kil.	94,366,573
		Differenza in più . . . »	27,592,207

Camera di Commercio di Verona. — Nella seduta del 6 aprile corr. è data lettura della Nota 20 marzo p. p. della Camera di Commercio ed Industria di Vienna, colla quale è partecipato che, in adesione al voto manifestato dalla Presidenza di questa Camera (con rapporto del 19 novembre 1879) nelle conferenze tenute in Vienna dai Commissari Austriaci ed Italiani per le ferrovie, fu stabilito il servizio diretto fra le ferrovie dell'Alta Italia e le Südbahn e Rudolfsbahn ed anche per le linee in coincidenza colle stesse. Che fu adottata una tariffa divisa in classi e con noli ridotti per cereali di 5, 8 e 10 tonnellate e convenuta una tariffa ridotta per spedizioni a grande velocità per tutte le merci, a cui vantaggio era stata domandata dalla Camera di Verona.

È comunicata la Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio sul progetto relativo alla convalidazione del patto di pagamento in moneta metallica; e la Memoria pubblicata dalla Camera di Firenze sui pericoli prevedibili dalla cessazione del corso legale di biglietti delle banche consorziali.

Il Presidente aggiunge che gli oggetti che formano la detta comunicazione avrebbero dovuto essere inseriti all'ordine del giorno della presente adunanza, ma che la Presidenza, in considerazione della gravità ed importanza degli argomenti, ha creduto opportuno rimettere la deliberazione sui medesimi dopo che siano conosciuti i concetti che prevalgono presso le Camere di Commercio più importanti del Regno, i quali potranno servire di lume alla Camera nel formulare il proprio giudizio. Avverte ancora che furono interpellati in oggetto alla Circolare Ministeriale suddetta, gl'Istituti di credito locali, e che in una prossima seduta sarà presentata insieme alle Circolari suddette la relativa corrispondenza.

Il Consiglio prende atto delle fatte comunicazioni, e si associa alla Presidenza mostrando desiderio che la seduta abbia ad aver effetto in un tempo possibilmente breve.

In seguito si delibera di appoggiare la istanza proposta dalla Camera di commercio di Chiavenna relativa ai provvedimenti per regolare il commercio girovago; la proposta della Camera suddetta diretta a conseguire la denuncia obbligatoria alle Camere di commercio delle ditte commerciali ed industriali; l'istanza della Camera suddetta per la riduzione della tariffa telegrafica, però limitatamente ai telegrammi per l'interno del Regno, in considerazione che per l'estero sussiste la convenzione internazionale attivata il primo aprile corrente; finalmente si delibera di appoggiare un'altra istanza della Camera stessa, intesa ad ottenere che la istituzione dei giudici commerciali presso i tribunali ordinari sia estesa oltre che ai tribunali principali anche a tutti gli altri a beneficio dell'intero ceto commerciale.

Cam.ra di commercio di Venezia. — Nella seduta del 8 aprile si legge il rapporto di una Commissione intorno alla circolare ministeriale relativa al patto di pagamento in valuta metallica. Dal rapporto medesimo si rileva ch'essa approva interamente l'idea del signor Ministro — essendo convinta che colla ricordata riforma sarà impedito, in circostanze straordinarie, l'esagerato rialzo dell'oro, mentre gli italiani potranno ottenerne dagli stranieri i quali affideranno i loro capitali quando sapranno di essere tutelati dalla Legge — la Camera delibera di rispondere, nel senso del rapporto stesso, alla circolare citata.

Si dà lettura di un rapporto commissionale sulla proposta data dalla Camera di commercio di Caserta, tendente ad ottenere che con un provvedimento legislativo venga regolarizzato e disciplinato l'esercizio della mediazione dei *semplici* sensali, i quali, per le disposizioni del vigente Codice di commercio, non danno veruna garanzia della loro idoneità e probità, e molte volte sogliono introdursi nelle contrattazioni commerciali apportando violazione alla buona fede dei contraenti e facendo dei profitti a comune danno di costoro.

La Commissione conclude — dopo di avere indicati i vari studi da essa fatti in tale proposito — consigliando di accogliere la domanda della Camera di commercio di Caserta, e il Consiglio delibera di appoggiare la petizione della rappresentanza medesima presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed i due rami del Parlamento nazionale.

Si legge finalmente una circolare della Camera di commercio di Chiavenna intorno al commercio girovago.

Dietro invito del *presidente*, si legge una Nota del Municipio di Venezia, dalla quale si rileva che i commercianti girovaghi di Venezia pagano una tassa divisa in quattro categorie, cioè di 20, di 12, di 8 e di 4 lire. Accenna poi che in addietro la Camera si è occupata del commercio dei *Bazar* e che fino dal 1875 si fecero pratiche in tale proposito, per una azione concorde, col Municipio di questa città. Dà, per ultimo, particolareggiata informazione del carteggio corso in allora col Municipio stesso e ricorda i giusti lamenti dei nostri negozianti che si vedono pregiudicati dal commercio di cui si tratta, commercio che sfugge bene spesso alle tasse erariali, comunali e della Camera stessa.

Il *presidente*, associandosi ad alcune considerazioni del *vice-presidente*, propone di far conoscere alla consorella di Chiavenna, coll'invio del resoconto di seduta, che, avendo vigore in Venezia un rego-

lamento per il commercio girovago, propriamente detto, e sussistendo il fatto che questo commercio è disciplinato e soggetto a tasse, sia pure di vario genere, negli altri Comuni della nostra provincia, non si crede opportuno di appoggiare la sua domanda, per non venire con nuove misure a una proibizione.

Riguardo poi al *Bazar* ritiene che sia conveniente di porsi d'accordo col Municipio per obbligarne i proprietari a depositare una somma, al momento dell'apertura dei loro negozi, a fine di garantire il pagamento delle imposte in proporzione della durata dell'apertura stessa. In tal guisa anche i proventi della Camera potrebbero averne un qualche beneficio e sarebbero tutelati i commercianti della nostra piazza che pagano regolarmente le loro tasse.

Camera di commercio di Savona. — Nella seduta del 31 marzo si discute intorno alla memoria della rappresentanza commerciale di Firenze diretta agli onor. ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze in proposito alla cessazione del corso legate dei biglietti delle Banche consorziali, che parrebbe stabilita al 30 giugno p. v. Dopo maturo esame conclude coll'associarsi intieramente alle riflessioni ivi svolte; delibera di fare vive raccomandazioni ai prelati ministri, affinché sia presa in considerazione, a scanso delle gravissime conseguenze segnalate, quando detta cessazione non venisse accompagnata da altri provvedimenti che potessero in qualche misura temperarne i disastrosi effetti.

La Camera si occupa quindi del patto di pagamento in valuta metallica e dopo ponderata discussione, esprime in massima il suo avviso favorevole alla riforma iniziata dall'on. Ministro non dissimulandogli però la conseguenza di questa importante innovazione, ove non fosse moderata da analoghe disposizioni. A questo scopo determina di insistere sulla sua proposta pel pagamento dei dazi doganali in biglietti consorziali, oltre l'aggiunta dell'aggio da fissarsi periodicamente dal Governo, nel senso di quanto deliberava nella seduta del 27 gennaio prossimo passato.

Leggesi per ultimo la circolare del Comitato provvisorio eletto in Roma per concretare l'idea di una Esposizione nazionale, con la quale, allo scopo di avere il maggior numero di adesioni al progetto in ogni ceto di persone, e per meglio caldeggiarne l'importanza e l'effettuazione presso le autorità governative, domanda un voto d'adesione anche alle Camere di commercio, onde rafforzare la di lui opera. La Camera persuasa dai grandi vantaggi che possono derivare all'intera nazione dalla progettata Mostra generale, delibera di prestare il suo appoggio morale per l'attuazione della medesima, e pel conseguimento della nobile ed utile impresa, pronta ad adoperarsi presso gli industriali e produttori del suo distretto, affinché vi prendano parte, allorchè riceverà le ulteriori comunicazioni del Comitato.

Camera di commercio di Bologna. — Nella seduta del 14 marzo furono prese ad esame le tre istanze della Camera di Chiavenna di cui abbiamo già parlato sull'obbligo da imporsi ai manifattori e commercianti di denunziare le proprie industrie e commerci — sui commercianti girovaghi, che essa vorrebbe imposti di tassa dai Comuni ov' esercitano il traffico — e sulla tariffa telegrafica.

Intorno alla prima istanza, che corrisponde alla proposta già fattane da questa Camera sino dal 1866, ed al voto reiterato di tutte le Camere, non le pare meriti di fare osservazioni. Anzi questa Camera allo schema di legge relativo, già approvato dal Senato lino dal 1873, amerebbe fosse aggiunto ai commercianti l'obbligo di dichiarare il capitale ch'essi impiegano nel commercio, e mancando di fare la denunzia o facendole dolosamente inesatte, ciò sia argomento per dichiararli bancarottieri.

Rispetto al reclamo contro i girovaghi i quali (dicesi) fanno vincitrice concorrenza al commercio stabile, senza essere soggetti ad imposte e col vendere a smacco; già questa Camera si pronunziò molto meno severa che quella di Chiavenna. Osservò il commercio nomade o farsi per conto di grossieri, e allora costoro essere già tassati anche per coloro; o farlo essi per conto proprio, e si miserabile verificarsi il traffico che è più una compassione che un'invidia: ad ognuno d'altronde consentirsi lo spaccio nomade, e chi lo pensa utile poterlo fare. Tornare poi utile ai grossieri che col mezzo di quelli smerciano le merci invecchiate e deprezzate; giovare altresì a quanti abitano lontani dalle città, procacciando nelle fiere e ne' mercati quegli oggetti che senza i girovaghi non potrebbero. Inoltre è da notare la difficoltà d'imporre tasse a coloro appunto che non hanno domicilio fermo: e non sarebbe appena imposta la tassa, che già essi non più si troverebbero, nè le merci loro. E non si potrebbe punto accogliere il pensiero di abilitare ogni Comune dov'essi non trafficano di tassarli, chè vi osta la legge la quale non ammette imponibili le tasse personali che nel luogo del domicilio; laonde il dare contraria facoltà ai Comuni trapasserebbe ogni ragione, che di tal guisa i girovaghi verrebbero tassati da tutti i Comuni, ove essi si mostrassero per traffico, e così dovrebbero sostenere moltiplicate le tasse, che i veri e stabili commercianti non debbono. Nulladimeno la Camera di Bologna crede altrimenti raggiungersi lo scopo a cui intende la Camera di Chiavenna: e questo è, che anche ai girovaghi sia fatto obbligo di denunziare il loro esercizio nel luogo di domicilio; e non siano ammessi ai mercati e alle fiere se non giustificino la fatta denunzia. Per tal modo la Camera di Commercio, a cui essi girovaghi sono soggetti per domicilio, potranno imporli di tasse a giusta misura, se n'abbia ragione di farlo, o mandarneli esenti, se poveri siano, come la maggior parte sono.

La proposta poi che minori siano le spese dei telegrammi che ora, è desiderio così comune a tutti, e così utile all'universale, non che al commercio, da doversi appoggiare con tutto l'animo. Se non che la Camera di Bologna non crede che debba invocarsi il provvedimento ai telegrammi soltanto della Svizzera, ma si bene che la corrispondenza telegrafica sia agevolata, lasciando a chi tocca di riconoscerne i modi più convenienti e più efficaci all'intento.

LA DENUNZIA OBBLIGATORIA DELLE DITTE COMMERCIALI

Affine di togliere una lacuna esistente nella nostra legislazione economico-commerciale, e per aderire ai voti delle Camere di commercio, il Ministero presentò al Parlamento il seguente progetto di legge, relativo alla denunzia obbligatoria delle ditte commerciali:

« SIGNORI! — Il progetto di legge, che ho l'onore di proporre al vostro suffragio, trae la sua origine dai voti delle rappresentanze commerciali, ed ha per fine di colmare una lacuna della nostra legislazione economica. Esso non giunge nuovo innanzi a voi, poichè ha una lunga storia negli annali parlamentari, che giova ricordare succintamente.

« Uno dei miei predecessori, l'on. Minghetti, accogliendo il voto unanime del Congresso delle Camere di commercio tenuto a Firenze nell'anno 1867, presentava alla Camera dei deputati, nella tornata del 15 giugno 1869 (*Stampato*, n. 318, Sessione 1869), un progetto di legge inteso a rendere obbligatoria la denunzia delle ditte alle Camere di commercio; questo progetto non giunse a percorrere tutti gli stadi per essere trasformato in legge. L'onorevole Castagnola, volendo anche aderire al voto ripetuto dal Congresso tenuto a Genova nel 1861, diviso di riproporlo al Parlamento; però lo modificò, fondendo le disposizioni intorno alla denunzia delle ditte, con altre riguardanti le elezioni delle Camere di commercio: il progetto così modificato fu presentato alla Camera nella tornata del 21 aprile 1870 (1) e posea, per l'avvenuta chiusura della decima Legislatura, riproposto nella tornata del 9 dicembre dello stesso anno (2). Neppure questo progetto potè essere discusso dalla Camera, quantunque il Comitato privato l'avesse accolto favorevolmente, e la Giunta avesse incaricato il proprio relatore di diltenderlo, colla sola modificazione che i due obbiettivi di esso, della denunzia delle ditte e delle elezioni camerali, dovessero dar luogo a due leggi separate.

« Essendo trascorso parecchio tempo dalla compilazione del primo progetto, parve all'on. Castagnola che, innanzi di ripresentarlo alla nuova Sessione parlamentare, fosse opportuno di sentire nuovamente il parere delle Camere di commercio, le quali potevano da una più lunga esperienza essere condotte a modificare, od a suffragare ancora una volta i precedenti voti. Alla domanda del Ministero risposero 65 Camere, dichiarandosi tutte favorevoli al progetto per la parte riguardante la denunzia obbligatoria delle ditte. Ed il Consiglio del commercio, all'uopo consultato nella tornata del 20 novembre 1872, espresse l'avviso che fosse affrettata l'adozione della legge sulla denunzia delle ditte, introducendo pochi e non sostanziali mutamenti al progetto ministeriale.

« Col suffragio di tali voti l'altro mio predecessore, onorevole Finali, presentava al Senato del regno, nella tornata del 17 novembre 1873 (3) il progetto di legge sulla denunzia obbligatoria delle ditte che quel Consesso approvava nella tornata del 20 dicembre dello stesso anno. Questo progetto fu por-

(1) *Stampato*, n. 71, Sessione 1869-1870.

(2) *Stampato*, n. 33, Sessione 1870-1871.

(3) *Stampato*, n. 2, Sessione 1873-1874.

tato innanzi alla Camera nella tornata del 27 gennaio 1874 (1), e la Giunta, incaricata di esaminarlo, lo accolse, facendovi un'aggiunta, e presentò la sua relazione nella tornata del 7 marzo 1874 (2); ma nonostante tale sollecitudine la Sessione fu chiusa prima che la Camera avesse agio di occuparsene.

« L'onorevole Finali, nella tornata del 5 dicembre 1874 (3), ripresentò alla Camera il progetto nei termini approvati dal Senato, esponendo i motivi che lo avevano consigliato a non accogliere l'articolo proposto dalla Giunta parlamentare; ma neppure questa volta il progetto potè essere portato fino alla discussione ed approvato.

« Durante tutto questo periodo di tempo le Camere di commercio non hanno cessato di ripetere le loro istanze, perchè la legge sulla denuncia obbligatoria delle ditte commerciali venga approvata; ora queste istanze sono divenute più vive, dopo che la Camera di commercio di Chiavenna, nell'adunanza del 4 febbraio, deliberava di far voto perchè venisse presentato sollecitamente al Parlamento ed approvato un progetto di legge su questo argomento, in base allo schema già accolto dal Senato, ed invitava le altre Camere di commercio ad associarsi al voto medesimo.

« Dinanzi a voti così unanimi, e persuaso dell'opportunità dei provvedimenti legislativi che si invocano, ho creduto di dover presentare alla Camera l'unito progetto di legge, il quale è identico, salvo alcuni ritocchi di mera forma, a quello approvato dal Senato nella tornata del 20 dicembre 1873.

« Le lunghe relazioni che trovansi stampate negli atti parlamentari, colle quali fu accompagnato il detto progetto, allorchè esso fu altra volta presentato al Parlamento, e le relazioni dell'ufficio centrale del Senato e della Giunta della Camera, mi dispensano dall'espone diffusamente le ragioni delle norme legislative che ho l'onore di proporre. Esse permetteranno alle Camere di commercio di svolgere meglio la loro azione e di adempiere l'ufficio per cui vennero create; permetteranno una più equa ripartizione delle imposte delle ditte Camere, facendo concorrere al mantenimento di queste istituzioni coloro che più se ne avvantaggiano; agevoleranno le indagini che possono occorrere al Governo ed alle stesse rappresentanze commerciali intorno al movimento dei commerci e delle industrie, aprendo così la via a un censimento compiuto dalle forze produttive del paese; concorreranno a rendere più sicuro il commercio, mercè la maggiore pubblicità della istituzione e della cessazione di ogni stabilimento.

« Io confido che voi accoglierete sollecitamente il progetto che ho l'onore di presentarvi, esaudendo così un antico e savissimo voto delle nostre rappresentanze commerciali. »

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1. Le società e le ditte commerciali ed i commercianti devono denunciare il proprio esercizio alla Camera di commercio ed arti quando hanno domicilio nel comune ove essa ha sede, o in caso diverso, al sindaco del comune in cui risiedono, nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, e

(1) Stampato, n. 87, Sessione 1873-1874.

(2) Stampato, n. 87-A, Sessione 1873-1874.

(3) Stampato, n. 26, Sessione 1874.

nel modo che sarà prescritto dal regolamento per la sua applicazione.

Tutti i nuovi commercianti e tutte le nuove società commerciali dovranno fare la stessa denuncia prima di iniziare i rispettivi esercizi.

Il sindaco, appena ricevuta la denuncia, la trasmetterà alla Camera di commercio.

Art. 2. Le denunce saranno sottoscritte da coloro che hanno la rappresentanza della ditta o della società, e conterranno;

1° il nome del commerciante o della società e quello delle persone che la compongono;

2° Un estratto in forma legale dell'atto che ha dato origine alla ragione sociale;

3° L'indicazione del genere di commercio;

4° L'indicazione del luogo o dei luoghi dove è esercitato.

Art. 3. Le società anonime e quelle in accomandita per azioni dovranno, nel termine indicato dall'articolo 1, presentare a tutte le Camere di commercio, nella cui giurisdizione hanno sedi, succursali o agenzie, una copia del loro statuto.

Questa copia sarà autenticata dalla Camera di commercio del luogo ove hanno la loro sede centrale, o da quella presso la quale fu fatta la denuncia.

Art. 4. Dovranno essere denunciate nel termine di un mese le mutazioni che accadono nelle condizioni di fatto e di diritto indicate dagli articoli 2 e 3.

Art. 5. L'inadempimento delle disposizioni della presente legge è sottoposto a pena pecuniaria da lire 2 a lire 250.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 17 aprile.

Un avvenimento finanziario di una certa importanza compivasi recentemente in Austria. Il governo avendo messo all'asta una certa quantità di rendita austriaca in oro, otteneva da un gruppo di banchieri prezzi maggiori di quelli praticati a Vienna e a Berlino. Un tal fatto che riuscì vantaggioso alle finanze austriache, riverberava la sua influenza anche sulle altre Borse provocando un rialzo identico nel fiorino ungherese. Ma la sua influenza non doveva limitarsi a questo valore ma estendersi a quelli degli altri Stati, che si trovano in condizioni analoghe a quelle dell'Austria, e prima di ogni altro alla rendita italiana. Infatti sia che si confronti con gli altri valori di Stato, sia che si prenda per punto di partenza la solvibilità dell'Italia, è evidente che la nostra rendita non ha raggiunto aneora il suo valore normale. Senza pretendere di volere assegnare una misura ai suoi ulteriori progressi, crediamo di rimanere nei limiti di un apprezzamento indiscutibile affermando, che la rendita italiana in un avvenire non lontano, non dovrà capitalizzarsi a Parigi al disotto di un tasso effettivo d'interesse del 5 per 100. Se si tien conto infatti dell'ordine che si appalesa nelle nostre finanze, e dello sviluppo che va prendendo la ricchezza privata con l'allargamento delle industrie, e del commercio, la solvibilità del Regno di Italia si presenta incontestata alla pari di quella dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, della Germania, e dell'Austria. Non è dunque esagerazione il prevedere che anche la nostra rendita dovrà raggiungere quel tasso del 5 per 100 largamente oltrepassato in Francia e in Inghilterra. Con

ciò si spiega il favore che continuamente ottengono i nostri titoli a Londra, a Parigi, e a Berlino.

A Parigi la settimana cominciò senza notevoli variazioni dalla precedente, ma si notò peraltro che la tendenza al rialzo era meno viva, e gli affari correvano con minore slancio che nei giorni passati. Tutto questo non era che la conseguenza delle forti realizzazioni operate per incassare i profitti ottenuti, realizzazioni che allargandosi sempre più finirono col determinare una corrente di ribasso in tutti i valori. Il 5 per 100 francese infatti da 119.35 ultimo prezzo della settimana scorsa cadeva ieri sera fino a 118.89; il 3 per 100 da 85.60 a 85.50; il 3 per 100 ammortizzabile da 85.37 a 84.95, e la rendita italiana da 84.75 declinava a 85.90.

A Londra il mercato trascorse con disposizioni favorevoli per tutti i valori, tanto che i consolidati inglesi da 98 1/8 salivano a 99; la rendita italiana malgrado i ribassi di Parigi, si manteneva a 85 1/2 e la rendita turca da 10 1/2 saliva a 10 5/8. Lo sconto sul mercato libero si mantenne al 2 1/2 per cento, e l'argento fino fu contrattato a den. 51 5/4 per oncia.

A Berlino la rendita italiana da 85.90 andava fino a 84.50 per cento.

Le Borse italiane a motivo dei ribassi segnalati da Parigi, e delle difficoltà interne provocate dalla situazione parlamentare, trascorsero incerte, e con tendenza al ribasso.

La rendita 5 0/0 che lasciammo sabato a 92.35 declinava ieri sera fino a 91.95.

Il 3 0/0 rimase nominale intorno a 54.40.

Nei prestiti cattolici abbiamo notato il Rothschild a 104.25; il Blount a 95.70 e i certificati d'emissione 1860-64 a 95.90.

La rendita turca fu negoziata a Napoli fra 11.55 e 11.75.

Le azioni della Banca Nazionale Italiana ebbero qualche affare intorno a 2308; quelle della Banca Toscana da 720 retrocessero fino a 684, e il Credito Mobiliare oscillava da 921 a 917.

Le azioni dei Tabacchi stante il notevole aumento negl'incassi verificatosi nel marzo, proseguirono nel rialzo spingendosi fino a 954 e le obbligazioni in oro rimasero nominali a 374.

Nei valori ferroviari gl'affari si limitarono alle azioni meridionali le quali da 430 salirono fino a 440.

Il prestito a premi di Firenze 1868, da 133 saliva a 139, e le delegazioni della stessa città fino a 300.

I Napoleoni oscillarono fra 21.88 e 21.94; il Francia a vista fra 109.10 a 109.30, e il Londra a tre mesi da 27.37 a 27.43.

Alla fine della settimana scorsa il bilancio della Banca d'Inghilterra presentava in confronto del precedente le seguenti variazioni: in aumento la circolazione di ster. 392,095; e i conti del Tesoro di 814,300; in diminuzione il numerario di 387,751; il portafoglio di 2,825,231; i conti del Tesoro di 3,835,872; e la riserva di 700,960.

Alla stessa epoca il bilancio della Banca di Francia non presentava altra variazione che nei conti correnti particolari, i quali erano aumentati di circa 10 milioni di franchi.

Al 31 marzo la situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia dava i seguenti risultati: Cassa e riserva L. 171,041,685.55; Portafoglio

L. 160,801,905.68; Anticipazioni L. 37,530,523; Massa di rispetto L. 27,900,000; Circolazione L. 394,650,248; Conti correnti a vista L. 26,853,317.80; Idem a scadenza L. 71,963,520.68.

Alla stessa epoca il Banco di Sicilia dava: Cassa e riserva L. 21,685,909.62; Portafoglio L. 21,359,437.60; Anticipazioni L. 7,255,258.24; Massa di rispetto L. 1,495,542.51; Circolazione Lire 35,302,664; Conti correnti a vista Lire 26,695,894.20.

Alla stessa epoca il Credito Mobiliare dava: Cassa L. 4,867,702.91; Portafoglio a tre mesi Lire 18,274,057.82; Titoli dello Stato L. 9,801,086.96.

NOTIZIE COMMERCIALI.

Cereali. — Il commercio dei grani presenta sempre il solito contrasto fra produttori e consumatori, pretendendo gli uni continui aumenti che dicono giustificati dalla ristrettezza momentanea degli arrivi, dall'assottigliamento dei depositi nelle grandi piazze di importazione, non che dal tempo ancora abbastanza lungo che corre ai nuovi raccolti: ed esigendo gli altri delle riduzioni e a cui credono di avere diritto per le buone notizie che vengono dalle campagne sui seminati a grano, e per la prospettiva di abbondanti arrivi dall'estero, specialmente dal Mar Nero, i cui porti sono stati recentemente riaperti al commercio. Da questo contrasto ne nasce che gli affari restano generalmente limitati ai soli bisogni del consumo ordinario. I prezzi praticati furono i seguenti: A Firenze i grani bianchi furono venduti da L. 30.22 a 31.40 all'ettol.; i rossi da L. 28.10 a 29.07; i misti a lire 28.08, e il granturco da L. 16.56 a 18. A Livorno i grani realizzarono da L. 34.50 a 36.50 al quint., e i granturchi da L. 21.50 a 27.75. — A Pescia si praticò da L. 17.50 a 20.50 al sacco di tre staia fiorentine per il grano, e L. 13 per il granturco. — A Bologna i grani fini furono venduti da L. 36 a 37, e i più andanti da L. 35 a 35.25; e i granturchi da L. 21.50 a 26.50, il tutto al quintale. — A Ferrara i prezzi furono di L. 34.50 a 35.75 per il grano, e di L. 25 a 26.75 per i granturchi. — A Rovigo i grani realizzarono da L. 31.50 a 35.50 al quintale, secondo merito, e i frumentoni da L. 22.75 a 26.50. — A Milano i grani fecero da L. 34 a 37 al quintale; i granturchi da L. 21 a 27.50, e il riso nostrale fuori dazio da L. 36 a 43. — A Vercelli i prezzi dei risi si avvantaggiarono di 25 centesimi, avendo fatto da L. 30.62 a 32.23 all'ettol. — A Torino i grani furono collocati da L. 34.50 a 37.50; il granturco da L. 22.55 a 28, e il riso bianco fuori dazio da L. 39 a 44. — A Genova i grani provenienti dal Mar Nero, dal Danubio, e dalla Polonia furono contrattati da L. 26 a 28.50 all'ettolitro, e i granturchi da L. 19 a 30 al quintale. — In Ancona i grani ebbero da L. 33 a 34, e i granturchi danubiani e americani da L. 21.50 a 23.50. — A Napoli gli ultimi prezzi fatti in Borsa per i grani delle Puglie furono di ducati 3.35 al tomolo per i pronti, e di 2.89 per i futuri — e a Bari

da L. 34.50 a 35.50 al quintale per i grani rossi, e da L. 36.50 a 37 per i bianchi.

Cuoi e pellami. — Le transazioni in questi articoli sono generalmente molto limitati, a motivo delle forti pretese dei possessori. — A *Genova* durante la settimana si venderono da oltre 7000 cuoi al prezzo di L. 148 ogni 50 chilogr. per i vitelli Montevideo di chil. 1,300 a 1 1/2; di L. 135 per detti Buenos-Ayres di chil. 2; di L. 75 per i Kurrakec Sind di chil. 4 1/5; e di L. 88 a 94 per i Sukkur di chil. 3 1/3,800. — A *Milano* si fecero diverse operazioni negli articoli conciati ma più per speculazione che per il consumo. I prezzi praticati furono di L. 3.20 a 3.30 al chil. per il corame estero di chil. 6 1/10; di L. 3.30 a 3.45 per il corame nostrale di chil. 6 1/10; di L. 3.60 a 4.20 per il Boudrier di chil. 4 1/6; di L. 4.20 a 6.20 per i vitelli greggi di chil. 4 1/1; di L. 3.40 a 4.50 per le vacchette estere greggie di chil. 2 1/4 e di L. 3 a 6 per il corame nero finissimo.

Sete. — I mercati serici proseguirono generalmente a presentare il contrasto di un'attività sostenuta, e dei prezzi che stentano a sostenersi anche negli articoli più favoriti; ma siccome la fabbrica in specie all'estero lavora molto, così la situazione resta solida, e non havvi ragione di allarmarsi per alcuni indizi che accennerebbero a qualche ribasso, poichè tutti gli anni a quest'epoca si verifica lo stesso fenomeno. — A *Milano* i prezzi praticati furono di L. 86 al chil. per organzini classici 18 1/20; di L. 82.50 a 86 per detti di primo e terzo ordine; di L. 74.50 a 75 per greggie classiche 9 1/10; di L. 83 per trame classiche a due capi 20 1/22 e di L. 79 a 77 per dette di primo e secondo ordine. — A *Como* si ebbe qualche miglioramento negli affari, ma non nei prezzi che volgono sempre al ribasso. Abbiamo notato L. 88.50 per organzini classici strafilati 24 1/26; di L. 83 per i belli correnti 18 1/22; di L. 67.50 per le greggie gialle 9 1/11, e di L. 80 per le trame sublimi 20 1/22. — A *Lione* domanda discreta, i prezzi generalmente deboli. Le greggie toscane 9 1/10 di primo ordine non oltrepassarono fr. 69, e gli organzini strafilati 18 1/20 si cederono a fr. 79.

Spiriti. — Proseguono a ribassare a motivo della poca ricerca, e delle molte offerte tanto dalle fabbriche nostrali che estere. — A *Milano* con qualche lira di ribasso sui prezzi precedenti e tripli di gr. 94 1/95 senza fusto si venderono da L. 134 a 135 al quint., gli americani di gr. 92 1/95 da L. 137 a 138; i germanici di gr. 94 1/95 da L. 146 a 147 e l'acquavite in grappa da L. 70 a 70. — A *Genova* i prodotti nazionali furono ceduti da L. 132 a 133, e gli americani da L. 134 a 137.

Olii d'oliva. — Malgrado che le operazioni sieno generalmente limitate, la prospettiva dell'articolo è tuttora favorevole al sostegno. — A *Diano* le qualità fini primarie senza alcun difetto si pagarono da L. 162 a 165 al quint., le mezzo fini da L. 150 a 158; i mangiabili da L. 115 a 135 secondo merito, le cime da L. 102 a 104 e i lavati da L. 87 a 90. — A *Livorno* gli olii toscani furono venduti da L. 135 a 165 al

quint. — A *Lucca* i prezzi variarono per le qualità primarie da L. 170 a 200 al quint. — A *Pescia* si fecero alcune vendite da L. 54 a 56 per barile. — In *Arezzo* il listino segna da L. 131 a 142 all'ettol. fuori dazio. — A *Napoli* gli ultimi prezzi praticati in Borsa furono per il Gallipoli di L. 99,39 al quintale per il pronto, e per maggio; da L. 99,68 per agosto, e di L. 98,09 per il futuro; e per il Gioja di L. 98,35 per le tre prime scadenze, e di L. 93,89 per il futuro. — A *Messina* gli olii pronti si venderono da L. 99,73 a 101,28; per maggio-giugno a L. 100,31, e per gennaio febb. 1881 a L. 94,08 il tutto al quintale.

Petrolio. — Recenti notizie pervenute dai luoghi d'origine accennano ad aumenti provocati dalla circostanza che le società di trasporto dal punto di estrazione della materia greggia alle raffinerie si sono accordate per aumentare le tariffe dei trasporti. — In *Europa*, i prezzi si mantennero generalmente invariati. — A *Genova* malgrado l'arrivo di 45 mila casse, l'articolo anzichè indebolire trascorse con maggior fermezza. I barili chiusero a L. 22 al quint. fuori dazio e da L. 61,50 a 62 con dazio; e le casse da L. 23,75 a 24 senza, e da L. 58 a 58,50 con dazio. — A *Trieste* i barili si vendono da fior. 10 a 10,60 al quint. — In *Anversa* fu quotato a fr. 18,75 i 100 chil. al deposito. — A *Nuova York*, e a *Filadelfia* resta a cent. 7 1/2.

Zolfi e Carboni. — Sugli zolfi continua a prevalere la calma. — A *Messina* gli ultimi prezzi quotati furono di L. 10,04 a 10,82 al quint. sopra Girgenti e di L. 10,31 a 10,87 sopra Catania e Licata. — A *Genova* i greggi Licata furono contrattati da L. 12 a 12,50 al quintale. Nei carboni benchè gli affari non sieno molto estesi i prezzi proseguono sostenuti. — A *Genova* per ogni tonnellata si praticò da L. 32 a 32,50 per il Newpeltone; di L. 28 a 29 per Liverpool; di L. 31 a 32 per Scozia e di L. 35 a 33 per Cardiff.

ESTRAZIONI

Prestito 5 p. c. città di Torino 1853 (obbligazioni da L. 500). — 51.^a estrazione, 3 marzo 1880.

N.	123	230	244	272	338	344	454	469	485	501
	521	760	924	999	—	1117	155	256	293	481
	653	718	720	757	801	835	916	928	986	—
	2111	112	230	278	382	481	559	573	722	745
	822	843	861	989	—	3024	146	255	281	305
	352	405	508	574	622	649	736	770	978	—
	4000	99	164	245	300	470	490	563	659	703
	712	751	846	933	943	—	5134	185	205	243
	298	341	435	455	460	475	479	502	523	544
	668	672	690	795	895	—	6035	77	93	119
	240	284	412	435	438	448	452	585	635	687
	688	740	777	810	—	7111	427	491	584	678
	776	902	919	957	—	8036	153	175	186	187
	283	418	433	556	595	657	763	813	865	979
	—	9047	211	328	424	530	628	639	662	664
	879	—	10067	269	300	382	657	743	971	—
	11027	54	91	243	448	483	484	499	683	718
	827	971.								

Rimborso in Lire 500 per obbligazione, dal 1.^o aprile 1880, a Torino, dalla Cassa municipale; e 10 giorni dopo, a Parigi, da Hentsch Lutscher e C., rue de Peletier N. 20.

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

4.^a Settimana dell' Anno 1880 — dal dì 22 al dì 28 Gennaio 1880.

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del Prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotto della settimana	207,598 56	11,982 81	50,758 19	181,295.92	8,235 23	2,921 03	2,416 51	465,208.19	1,681	14,430 26
Settimana cor. 1879.	213,347.09	11,996.91	48,380.99	171,411 44	8,801 95	3,725.89	1,986 59	459,650.86	1,657	14,464 39
Differenza {	(in più	» »	2,377.14	9,884.48	» »	» »	429.92	5,557 33	24	» »
	(in meno	5,748.53	14 10	» »	» »	566.72	804.86	» »	» »	34.13
Ammontare dell'Esercizio dal 1 ^o gen. al 28 gennaio 1880.	833,713.49	42,692.34	194,812.08	692,671.39	35,563.17	12,429 83	10,202.78	1,822,085.08	1,681	14,129.78
Periodo cor. 1879.	855,981.94	45,126.71	185,289.63	631,279.00	35,419 83	17,672 46	7,835.83	1,778,605.40	1,657	13,992.38
Aumento	» »	» »	9,522 45	61,392.39	143.34	» »	2,366.95	43,479.68	24	137 40
Diminuzione	22,268 45	2,434 37	» »	» »	» »	5 242 63	» »	» »	» »	» »

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di chilometri 24 è stata aperta all'esercizio il giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1404)

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

5.^a Settimana dell' Anno 1880 — Dal dì 29 Gennaio al dì 4 Febbraio 1880

(Dedotta l'Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotto della settimana	228,603.93	11,477.22	52,271.77	175,669.18	9,882.47	2,908.78	2,263.59	483,076.94	1,681	14,984.53
Settimana cor. 1879	251,521.20	12,988.41	50,194.76	169,346.80	9,593.14	3,853.68	1,921.81	499,419.80	1,657	15,715.85
Differenza {	(in più	» »	2,077.01	6,322.38	289.33	» »	341.78	» »	24	» »
	(in meno	22,917.27	1,511.19	» »	» »	944.90	» »	46,342.86	» »	731.32
Ammontare dell'Esercizio dal 1 ^o Gennaio al 4 Febbraio 1880	1,062,317.42	54,169.56	247,083.85	868,340.57	45,445.64	15,338.61	12,466.37	2,305,162.02	1,681	14,300.74
Periodo cor. 1879.	1,107,503.14	58,115.12	235,484.39	800,625.80	45,012.97	21,526.14	9,757.61	2,278 025.20	1,657	14,337.08
Aumento	» »	» »	11,599.46	67,714.77	432.67	» »	2,708.73	27,136.82	24	» »
Diminuzione	45,185.72	3,945.56	» »	» »	» »	6,187.53	» »	» »	» »	36.34

La Linea Laura-Avellino della lunghezza di chilometri 24, fu aperta all'esercizio il giorno 31 Marzo 1879.

(C. 1404)